

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

COMPENSAZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA CON CREDITI ERARIALI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Nella evoluzione delle procedure in materia di riscossione, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, si è finalmente dato il via libera al pagamento (totale o parziale) dei debiti rinvenienti da cartelle esattoriali con crediti compensabili, tramite l'utilizzo del modello F24 Accise.

Qui di seguito vengono evidenziati i tratti essenziali della disposizione che consente di sfruttare i crediti erariali per saldare il conto con Equitalia.

L'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, emanato in attuazione dell'articolo 31 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha sancito la possibilità di pagare, totalmente o parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (cartella di pagamento Equitalia), mediante l'utilizzo in compensazione di crediti tributari tramite il modello F24.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, attraverso la circolare N. 13/E dell'11 marzo 2011 ha fornito delle indicazioni in merito alle modalità di attuazione di tale novità, come di seguito riportate:

SOGGETTI INTERESSATI

Le novità interessano tutti i contribuenti che vantano dei crediti tributari da utilizzare in compensazione su modello F24 e che contestualmente si trovino in una di queste situazioni:

- 1- abbiano ruoli per imposte erariali emessi da Equitalia;
- 2- a partire dal 1° luglio prossimo, siano destinatari di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva destinati a divenire esecutivi dopo il termine di 60 giorni dalla notifica.

CREDITI UTILI PER LA COMPENSAZIONE

Ai fini dell'estinzione di un debito iscritto a ruolo sono compensabili i crediti di tipo erariale, quali crediti irpef ed ires, crediti iva, crediti irap, crediti per addizionali comunali e regionali e ogni altro credito collocabile nella sezione Erario del modello F24. Non sono invece utilizzabili eventuali crediti inps e inail.

DEBITI COMPENSABILI

La possibilità di compensazione è offerta solo per i debiti erariali (irpef, ires, iva, irap e addizionali), e pertanto non possono essere estinti con compensazione i debiti inps e inail. Il debito in questione potrà essere saldato se scaturisce da cartelle esattoriali scadute e non. A partire dal 1° luglio prossimo potranno essere saldati anche avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e iva destinati a diventare esecutivi dopo i 60 giorni dalla notifica.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18 del 21/02/2011 ha precisato che il pagamento in compensazione delle somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuato solo tramite modello F24 ACCISE, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, da inviare obbligatoriamente in modo telematico. Nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza del campo "codice tributo" va inserito il termine RUOL denominato "pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori - Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio, n. 78"; nella stessa sezione nel campo "ente" va indicata la lettera "R", nel campo "prov." va indicata la sigla della provincia di competenza dell'agente della

riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla "Tabella T2 Sigle province", il campo "codice identificativo", il campo "mese" e il campo "anno di riferimento" non devono essere compilati.

ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DEL DEBITO

Al contribuente è data la possibilità di estinguere totalmente o anche solo parzialmente i debiti iscritti a ruolo. Nel caso di pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo, se ad esempio il credito disponibile non sia capiente ai fini della copertura totale delle somme iscritte a ruolo, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia, attraverso la "Dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 31, c. 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010", qui di seguito allegata, disponibile presso tutti gli sportelli della rete Equitalia e scaricabile dai siti Internet delle società agenti di riscossione, a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. In mancanza di tale comunicazione l'Agente della riscossione imputa il pagamento a partire dalla rata scaduta più remota. Se il debito viene estinto totalmente non è necessaria alcuna comunicazione ad Equitalia.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2011 con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 è stato istituito il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500. Di fatto anche in presenza di un credito di consistente ammontare, lo stesso non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 fino all'intervenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore a € 1.500 e, pertanto, soltanto dopo l'estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo scaduti il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Per chiarire meglio il concetto qui di seguito verranno illustrati alcuni esempi:

ESEMPIO N. 1

La ditta individuale Sergio Bianchi si trova nelle seguenti condizioni:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF) non pagato pari a € 1.000;
- credito Iva 2010 pari ad € 15.000.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è inferiore a € 1.500 il contribuente può utilizzare in compensazione il credito iva senza alcuna necessità di estinzione del debito Irpef.

ESEMPIO N. 2

La ditta individuale Sergio Bianchi si trova nelle seguenti condizioni:

- debito previdenziale iscritto a ruolo non pagato pari a € 7.000;
- credito Iva 2010 pari ad € 7.000.

Poiché il debito iscritto a ruolo, nonostante sia superiore a € 1.500, non riguarda imposte erariali, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito iva senza alcuna necessità di estinzione del debito previdenziale.

ESEMPIO N. 3

La ditta individuale Sergio Bianchi si trova nelle seguenti condizioni:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) scaduto e non pagato pari a € 9.000;
- credito IRPEF 2009 pari ad € 13.000;
- debito Iva in scadenza pari ad € 3.500.

Poiché il debito iscritto a ruolo, è superiore a € 1.500 ed è scaduto, il contribuente per poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF per il pagamento del saldo Iva periodico, dovrà provvedere all'estinzione del debito scaduto e potrà poi utilizzare il restante credito per il pagamento dell'Iva.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il contribuente quindi è obbligato ad utilizzare i crediti disponibili preventivamente per saldare debiti iscritti a ruolo scaduti, mediante l'utilizzo di F24, e, in tal modo, libera l'utilizzo degli ulteriori crediti disponibili per altre compensazioni, altrimenti precluse, nell'ipotesi in cui il ruolo scaduto sia di importo superiore a € 1.500 e riguardi tributi erariali.

Le novità in materia di compensazione dei debiti erariali inseriti nelle cartelle esattoriali apportano due importanti interpretazioni per il contribuente: l'obbligo del pagamento delle cartelle scadute e, al tempo stesso, la possibilità di adempiere a ciò utilizzando crediti erariali.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it